Pacchetto infrazioni di novembre: decisioni principali

Brussels, 19 novembre 2026

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese. Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore.
La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 55 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte. In tali casi la Commissione non deve proseguire oltre nella procedura di infrazione. È possibile seguire le attività della Commissione in materia di applicazione delle norme e reperire informazioni sulla conformità degli Stati membri al diritto dell'UE attraverso mappe interattive e grafici personalizzabili. Per ulteriori dettagli sulla cronologia di un caso o per l'accesso alla banca dati completa delle decisioni di infrazione, può essere consultato il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione. Ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE sono disponibili nelle domande frequenti.

1. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Maëlys Dreux – Tel. +32 229 54673)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita la BULGARIA, la GRECIA, MALTA e la POLONIA ad applicare correttamente il regolamento dell'UE sulla deforestazione
La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Bulgaria** (INFR(2026)2243), **Grecia** (INFR(2026)2241), **Malta** (INFR(2026)2189) e **Polonia** (INFR(2026)2242) per la mancata designazione delle autorità competenti a norma del regolamento dell'UE sulla deforestazione (regolamento (UE) 2023/1115) e la mancata comunicazione alla Commissione. Il regolamento mira a garantire che i beni chiave immessi sul mercato dell'UE non contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, in quanto sono tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità. A norma del regolamento, gli Stati membri dovevano designare, entro il 30 dicembre 2023, una o più autorità competenti incaricate dell'attuazione e del rispetto del regolamento, nonché provvedere a comunicarle alla Commissione. Disporre di un'autorità competente per il regolamento è essenziale per assicurare che quest'ultimo sia attuato e rispettato in modo efficace e uniforme in tutta l'Unione. Ad esempio, tali autorità competenti sono responsabili di effettuare controlli all'interno del loro territorio per stabilire se gli operatori e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettano il regolamento e, se necessario, imporre misure correttive o sanzioni. La Bulgaria ha designato autorità competenti per tutte le merci contemplate dall'EUDR ad eccezione della gomma. La Grecia, Malta e la Polonia non hanno designato le autorità competenti e/o non ne hanno informato la Commissione. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora a Bulgaria, Grecia, Malta e Polonia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la CROAZIA a recepire correttamente la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione

in mora alla **Croazia** (INFR(2026)2171) per il non completo rispetto degli obblighi di raccolta e trattamento previsti dalla direttiva sulle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio). Il trattamento efficace delle acque reflue urbane contribuisce agli obiettivi della strategia per la resilienza idrica. Le acque reflue non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinare i laghi, i fiumi, il terreno, le acque costiere e sotterranee, comprese le aree di raccolta dell'acqua potabile. La direttiva prevede pertanto che le acque reflue urbane di tutti gli agglomerati di almeno 2 000 abitanti siano raccolte e trattate prima di essere scaricate nell'ambiente. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono rimanere conformi alla direttiva nel tempo. In base al trattato di adesione, la Croazia doveva garantire che gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 10 000 si conformassero alla direttiva entro il 31 dicembre 2018 e 2020. La Croazia ha fornito dati sui progressi compiuti per raggiungere la conformità. In seguito alla valutazione degli ultimi dati forniti dalla Croazia nel 2024, pare che le acque reflue urbane di 60 agglomerati con oltre 10 000 abitanti non siano ancora adeguatamente raccolte e trattate prima dello scarico. In particolare, in 23 di questi 60 agglomerati le acque reflue urbane non sono né raccolte né trattate in modo adeguato, mentre nei restanti 37 le acque reflue sono raccolte ma non sono trattate in modo adeguato. Inoltre 40 dei 60 agglomerati scaricano in aree sensibili, ma non garantiscono il trattamento più rigoroso richiesto dalla direttiva. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Croazia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la POLONIA a garantire che le miniere di carbone siano sottoposte a una valutazione dell'impatto ambientale

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Polonia** (INFR(2026)2263) per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (direttiva 2011/92/UE), in quanto il paese consente a diverse miniere di carbone esistenti di continuare a operare senza essere state sottoposte a una VIA. La direttiva VIA prevede che i progetti di estrazione mineraria siano sottoposti almeno a una procedura di verifica per determinare se possano avere un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute (p. es. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e danni all'ecosistema) e debbano pertanto essere sottoposti a una procedura VIA. Tale requisito riguarda anche le modifiche o le estensioni di attività minerarie già autorizzate. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE conferma che le modifiche e le estensioni di un progetto possono richiedere una VIA se presentano rischi simili a quelli del progetto iniziale. La giurisprudenza prevede inoltre che, qualora un progetto sia stato autorizzato senza la necessaria valutazione, gli Stati membri debbano porre rimedio alla violazione effettuando una valutazione successivamente al rilascio dell'autorizzazione. Nel 2018 la Polonia ha violato tali obblighi prorogando le concessioni minerarie inizialmente concesse senza una decisione VIA. La Polonia si è successivamente impegnata a effettuare una VIA ex post entro il 2024. Tuttavia, ad oggi, vi sono ancora 10 miniere in funzione per le quali non è stata effettuata una VIA. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Polonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita l'AUSTRIA a recepire correttamente la direttiva Habitat nella legge sul parco nazionale Alti Tauri di Salisburgo

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Austria** (INFR(2023)2045) per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e dalla direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) nel parco nazionale Alti Tauri di Salisburgo. Designato nel 1997 come area Natura 2000 ai sensi della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat, il parco nazionale Alti Tauri è la più grande area protetta delle Alpi e comprende diversi tipi di habitat naturali prioritari (tra cui formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, e foreste di valloni) che rischiano di scomparire. La rete dell'UE di aree protette Natura 2000 garantisce la protezione e la conservazione della biodiversità più preziosa d'Europa. I siti devono essere protetti sulla base di misure di conservazione che abbiano l'obiettivo di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat protetti. Tutti i piani o progetti che, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possono avere incidenze significative su un sito Natura 2000 formano oggetto di un'adeguata valutazione di tali incidenze sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. L'Austria non ha fissato obiettivi di conservazione sufficientemente precisi e specifici per i

tipi di habitat e le specie presenti nel sito e non ha adottato le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali nel sito, nonostante studi specialistici abbiano evidenziato un degrado significativo di alcuni habitat. Inoltre il diritto nazionale non garantisce che si tenga conto dei requisiti relativi alle adeguate valutazioni. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Austria nel luglio 2023, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nell'aprile 2024. Tuttavia finora l'Austria non ha adottato tutte le misure necessarie per affrontare tali problemi. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'UNGHERIA ad aggiornare i suoi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni di determinati inquinanti atmosferici
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Ungheria** (INFR(2025)2086) per il mancato aggiornamento dei suoi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma della direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva (UE) 2016/2284 o direttiva NEC), nonché delle sue politiche e misure per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. La direttiva NEC stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni di diversi inquinanti atmosferici che ciascuno Stato membro deve conseguire ogni anno tra il 2020 e il 2029 e impegni di riduzioni più ambiziosi a partire dal 2030. Impone inoltre agli Stati membri di adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che stabiliscano misure per rispettare tali impegni e di aggiornare tali programmi almeno ogni 4 anni. Tali aggiornamenti mostrano i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del programma e nel rispetto degli impegni assunti. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando in tal modo la qualità dell'aria. Le politiche e le misure contenute in tali programmi devono essere aggiornate prima se gli inventari o le proiezioni nazionali delle emissioni evidenziano una non conformità o un rischio di non conformità. Il tempestivo aggiornamento delle politiche e delle misure è essenziale affinché gli Stati membri rispettino i loro impegni di riduzione delle emissioni e la Commissione verifichi gli sforzi compiuti dagli Stati membri per garantire la conformità. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Ungheria nel luglio 2025. Ad oggi l'Ungheria non ha trasmesso alla Commissione né un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato, né politiche e misure aggiornate. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita MALTA a porre fine alle pratiche di cattura di fringillidi
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Malta** (INFR(2025)2128) per il mancato rispetto della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e invita Malta a smettere di autorizzare la cattura di fringillidi. La direttiva mira a proteggere gli uccelli e i loro habitat in tutta l'UE, nonché ad arrestare il declino o la scomparsa di specie di uccelli. La cattura di fringillidi può essere consentita esclusivamente in base a norme derogatorie rigorose. Nel 2018 (C-557/15) la Corte di giustizia dell'UE aveva condannato le deroghe annuali concesse da Malta per la cattura di fringillidi a scopo ricreativo e nel 2024 (C-23/23) la Corte di giustizia dell'UE aveva condannato anche le deroghe per la cattura di fringillidi introdotte per presunte finalità di "ricerca" dal 2020, in quanto entrambe violavano la direttiva Uccelli. Tuttavia Malta ha adottato nuove deroghe alla cattura di fringillidi per le stagioni di caccia autunnali 2024, 2025 e 2026, analoghe a quella annullata dalla Corte nella causa C-23/23. Inoltre, nel 2025 Malta ha adottato modifiche al proprio quadro legislativo per allentare l'applicazione e ridurre il coinvolgimento degli scienziati dell'Unione europea per l'inanellamento degli uccelli nell'attuazione delle deroghe per motivi di ricerca. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a Malta nel novembre 2025. Il parere motivato di oggi contesta le deroghe maltesi relative alla cattura di fringillidi per fini di ricerca e mira ad affrontare aspetti non contemplati dalla sentenza della Corte nella causa C-23/23. La Commissione ribadisce che la deroga adottata da Malta non persegue una vera e propria finalità di ricerca ma sfrutta la deroga per fini scientifici in modo inappropriato, reintroducendo la caccia ricreativa nonostante le precedenti sentenze della Corte. Inoltre Malta non ha dimostrato l'esistenza di altre soluzioni soddisfacenti e non garantisce un'applicazione adeguata. La Commissione procede pertanto all'invio di un parere motivato a Malta, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il Paese alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita la SLOVACCHIA a migliorare la propria legislazione in materia di accesso alla giustizia in ambito ambientale
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Slovacchia** (INFR(2023)2177) per l'incompleta attuazione dei requisiti della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). Il diritto nazionale deve essere chiaro e preciso per quanto riguarda la possibilità di impugnare gli atti ambientali dinanzi a un tribunale. La Commissione è impegnata a rafforzare lo Stato di diritto ambientale e a garantire che le leggi siano ampiamente comprese, rispettate e applicate. A tal fine, è molto importante garantire che i cittadini e la società civile possano chiedere ai giudici nazionali la verifica del rispetto degli obblighi normativi. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovacchia nel febbraio 2024, in quanto le autorità nazionali non hanno garantito con chiarezza e precisione che i privati possono impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale tutte le decisioni o omissioni delle autorità nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto ambientale dell'UE. Può trattarsi di atti di carattere individuale – come il rilascio o il rifiuto di un'autorizzazione – o di portata generale, come l'adozione di un piano o di un programma. La Slovacchia non ha adottato misure per porre rimedio a tali carenze. Di conseguenza il controllo giurisdizionale di tali atti e piani rimane impossibile, né è possibile contestare la mancata adozione di tali atti e piani da parte delle autorità competenti. Le decisioni o omissioni delle autorità riguardano la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli, la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva quadro sulle acque. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Slovacchia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimento alla Corte di giustizia

La Commissione decide di deferire la POLONIA alla Corte di giustizia per il mancato allineamento delle norme nazionali alla direttiva Seveso III
Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Polonia** (INFR(2021)2067) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato allineamento delle sue norme alla direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE). La Polonia non ha ancora recepito appieno e correttamente la direttiva. Ad esempio, la Polonia non ha recepito correttamente gli obblighi degli operatori per quanto riguarda il contenuto e la disponibilità per il pubblico dei rapporti sicurezza, che garantiscono la trasparenza per i cittadini in relazione ai rischi che gli impianti industriali possono comportare. Inoltre la Polonia non ha recepito correttamente le norme sui piani di emergenza, sul controllo dell'urbanizzazione e sulle azioni che le autorità competenti devono intraprendere a seguito di un incidente rilevante, volte a migliorare la preparazione, ridurre i rischi e attenuare le conseguenze degli incidenti industriali. La Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di costituzione in mora nel giugno 2021 e un parere motivato nel dicembre 2024. Sebbene nella sua risposta al parere motivato la Polonia abbia accettato di porre rimedio alla violazione individuata, la legge polacca non è ancora stata modificata. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi dalle autorità polacche per adottare le misure necessarie a modificare la legislazione nazionale siano stati insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

2. Affari marittimi e pesca

(Per ulteriori informazioni: Maciej Berestecki - Tel. +32 2 296 64 83, Anna Wartberger – Tel. +32 2 298 20 54)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita la SPAGNA ad applicare correttamente le norme dell'UE relative al meccanismo di compensazione nel Mar Mediterraneo occidentale
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2026)2264) per la non corretta applicazione del meccanismo di compensazione di cui al regolamento sulle possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il 2026 (regolamento del Consiglio (UE) 2026/266). Tale meccanismo di compensazione consente agli Stati membri di assegnare nel 2026 giorni di pesca supplementari ai pescherecci da traino che adottano determinate misure di conservazione, come l'uso di attrezzi da pesca più selettivi o la pesca in zone che consentono di evitare i giovanili e i riproduttori. L'obiettivo è incoraggiare e premiare le pratiche di pesca più sostenibili. Il meccanismo è stato introdotto per la prima volta nel 2022 per

integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino e da allora è applicato ogni anno mediante regolamenti sulle possibilità di pesca annuali per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. è stato concepito per promuovere misure che contribuiscano agli obiettivi del piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (regolamento (UE) 2019/1022). Sembra tuttavia che la Spagna abbia calcolato erroneamente i giorni di pesca supplementari da assegnare, concedendo nel 2026 un numero di giorni di pesca superiore a quello consentito dalle attuali norme che disciplinano il meccanismo di compensazione. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Spagna, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

3. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Siobhan McGarry – Tel. +32 2 296 47 98; Rüya Perincek – Tel. +32 460 76 25 10)

Pareri motivati

La Commissione esorta la FRANCIA ad allineare il regime di certificazione del biometano alle norme dell'UE in materia di libera circolazione

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Francia** (INFR(2026)4002) per la mancata compatibilità del regime nazionale di certificazione della produzione di biometano con il principio della libera circolazione dei beni nel mercato interno (articoli 34-36 TFUE). Il biometano è un gas rinnovabile ottenuto da rifiuti organici che può essere immesso nelle reti del gas naturale. Nell'ambito del regime francese, i fornitori devono essere essi stessi produttori di biometano o acquistare certificati da produttori situati nella Francia continentale. Poiché i certificati sono legati alle condizioni di produzione e importazione, il biometano prodotto in altri Stati membri dell'UE non è riconosciuto ai fini della tracciabilità, anche se certificato come sostenibile. Ciò significa che il biometano importato è escluso dal regime, a favore della produzione locale. Pur sostenendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni, la Commissione ritiene che privilegiare la produzione interna sia sproporzionato, in quanto esistono opzioni meno restrittive, come contabilizzare il biometano nel luogo in cui è consumato anziché in quello in cui è prodotto. La Commissione promuove inoltre l'integrazione del mercato del biometano a livello dell'UE attraverso la cooperazione tra gli Stati membri, come indicato nel piano d'azione REPowerEU. La Francia viola inoltre la direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE) 2015/1535) in quanto il regime e le rispettive misure nazionali di attuazione non sono stati notificati alla Commissione in fase di progetto, prima della loro adozione. In base al regime francese, i fornitori sono tenuti a restituire certificati allo Stato in proporzione alle loro vendite a consumatori residenziali e terziari. Nell'ottobre 2026 la Francia ha inoltre pubblicato un decreto che proroga il regime nazionale di certificati fino al 2044 per tenere conto del calo del consumo di gas naturale e dello sviluppo (insufficiente) del mercato francese del biometano, violando ulteriormente la direttiva. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Francia nell'aprile 2026. La Commissione ritiene che le spiegazioni fornite dalla Francia siano insoddisfacenti. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita CIPRO e la FINLANDIA ad attuare le norme semplificate per la comunicazione dell'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Oggi la Commissione ha deciso di inviare 2 pareri motivati a **Cipro** (INFR(2026)2149) e **Finlandia** (INFR(2026)2150) per la mancata notifica delle misure che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi della direttiva (UE) 2024/2839. La direttiva modifica diverse direttive dell'UE con l'obiettivo di semplificare alcuni obblighi di comunicazione, tra cui la direttiva 2000/14/CE, che stabilisce limiti di rumorosità e requisiti di etichettatura per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Poiché è importante che gli operatori economici sappiano quali obblighi di comunicazione devono rispettare, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per attuare gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/2839. Cipro e la Finlandia non hanno notificato le rispettive misure nazionali di recepimento delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione delle emissioni acustiche entro il termine di recepimento (28 novembre 2025). Pertanto, a seguito delle lettere di costituzione in mora inviate nel luglio 2026, la Commissione ha deciso di emettere un

parere motivato nei confronti di Cipro e Finlandia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

4. Migrazione e affari interni

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Fiorella Boigner - Tel. + 32 2 299 37 34)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la CROAZIA, la POLONIA e la SLOVENIA a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a **Belgio** (INFR(2026)2255), **Bulgaria** (INFR(2026)2256), **Croazia** (INFR(2026)2257), **Polonia** (INFR(2026)2258) e **Slovenia** (INFR(2026)2259) per il non corretto recepimento della direttiva sulle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti (direttiva (UE) 2019/713). La direttiva definisce i reati e le sanzioni riguardanti le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e a migliorare la prevenzione, l'individuazione e la segnalazione delle frodi. Tra le sue principali caratteristiche figurano la criminalizzazione dell'utilizzazione fraudolenta, del furto, della falsificazione e della distribuzione illegale di strumenti di pagamento fisici e digitali, nonché degli attacchi informatici e della manipolazione dei dati utilizzati per rubare denaro. La direttiva stabilisce inoltre le responsabilità e le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, impone agli Stati membri di rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto e lo scambio di informazioni, incoraggia la segnalazione delle frodi da parte degli istituti finanziari e prevede che alle vittime siano forniti informazioni, assistenza e sostegno. In considerazione del non corretto recepimento della direttiva per quanto riguarda i reati, la Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora a Belgio, Bulgaria, Croazia, Polonia e Slovenia. Detti Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita il BELGIO e la SVEZIA a recepire correttamente le disposizioni della direttiva sulle armi da fuoco La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a **Belgio** (INFR(2025)2023) e **Svezia** (INFR(2024)2275) per il non corretto recepimento delle norme della direttiva sulle armi da fuoco (direttiva (UE) 2021/555) e della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione sulle armi d'allarme e da segnalazione. La direttiva sulle armi da fuoco stabilisce norme minime comuni in materia di acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile, ad esempio le armi da fuoco utilizzate per il tiro sportivo e la caccia. La direttiva sulle armi da fuoco disciplina l'acquisizione legale, l'utilizzo, il commercio e il trasporto di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni per uso civile all'interno dell'UE, e garantisce standard elevati di sicurezza e protezione contro i reati e il traffico illecito di armi da fuoco. Per sostenere gli Stati membri nell'attuazione pratica di tali standard elevati, la direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, adottata già nel 2019, stabilisce norme tecniche più dettagliate e misure precauzionali per garantire che le armi d'allarme e da segnalazione (che scaricano solo munizioni a salve o irritanti) non possano essere trasformate illegalmente in armi da fuoco letali. Nel maggio 2025 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora al Belgio e alla Svezia, esortandoli ad affrontare una serie di carenze nel recepimento nazionale della direttiva di esecuzione per quanto riguarda la classificazione, l'autorizzazione e la tracciabilità delle armi da fuoco. Ad oggi, tali carenze non sono state affrontate in misura sufficiente. La Commissione ha pertanto deciso di emettere pareri motivati nei confronti di detti Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita il BELGIO e la BULGARIA a recepire correttamente la direttiva sui lavoratori stagionali
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Belgio** (INFR(2023)2016) e **Bulgaria** (INFR(2023)2017) per il non corretto recepimento delle norme della direttiva sui lavoratori stagionali

(direttiva 2014/36/UE). La direttiva mira a garantire norme rapide, eque e trasparenti per ammettere nell'UE i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi al fine di soddisfare la domanda di manodopera stagionale. Intende inoltre garantire ai lavoratori ammessi condizioni di lavoro dignitose e condizioni di vita adeguate. La direttiva prevede anche diritti in fatto di parità di trattamento e garanzie contro lo sfruttamento. Garantire il pieno rispetto della direttiva sui lavoratori stagionali è un presupposto importante per attrarre legalmente nell'UE la manodopera necessaria per il lavoro stagionale, contribuendo nel contempo a ridurre la migrazione irregolare. Nell'aprile 2023 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora al Belgio e alla Bulgaria, esortando i due paesi ad adottare le misure necessarie per affrontare il recepimento non corretto di alcuni obblighi previsti dalla direttiva per quanto riguarda le condizioni di ammissione o di soggiorno, gli obblighi di informazione, le sanzioni o le garanzie procedurali. Le risposte non hanno tenuto sufficientemente conto di tutti i rilievi della Commissione e quest'ultima ha pertanto deciso di inviare pareri motivati al Belgio e alla Bulgaria, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

5. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Markus Lammert – Tel. +32 2 296 75 33; Antoine Lomba- Tel. +32 2 299 32 33)

(Per ulteriori informazioni in materia di "Parità": Eva Hrncirova – Tel. +32 2 298 84 33; Anna Gray – Tel. +32 2 298 08 73)

Lettera di costituzione in mora e lettera complementare di costituzione in mora

La Commissione invita la GERMANIA a recepire correttamente le norme sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Germania** (INFR(2026)2253) per il non corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti penali (direttiva (UE) 2016/1919). Il diritto dell'UE garantisce la tutela dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati. Sono necessarie norme minime comuni affinché le decisioni giudiziarie adottate da uno Stato membro siano riconosciute dagli altri. La Commissione ritiene che la Germania non garantisca che un'autorità indipendente, come un organo giurisdizionale o l'ordine nazionale degli avvocati, possa concedere il patrocinio a spese dello Stato di propria iniziativa, in particolare quando sono coinvolte persone vulnerabili. Inoltre la Germania non assicura correttamente la parità di trattamento di indagati e imputati nell'accesso al patrocinio a spese dello Stato. La Germania consente inoltre alla procura di nominare un difensore specifico, il che è contrario alla direttiva. Ciò non garantisce che le decisioni riguardo al patrocinio a spese dello Stato siano adottate senza indebito ritardo da un'autorità indipendente. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Germania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la SPAGNA a recepire le correttamente norme dell'UE per la lotta contro la frode ai danni del bilancio dell'Unione
Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2021)2235) per il non corretto recepimento nella legislazione nazionale delle norme dell'UE in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371 o direttiva PIF). Tale direttiva costituisce una pietra angolare dell'architettura antifrode dell'UE. Tutela il bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e le norme sulla competenza giurisdizionale relative alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Getta inoltre le basi per la competenza della Procura europea. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 6 luglio 2019. Nel dicembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Spagna, delineando alcune carenze nel recepimento della direttiva PIF, ad esempio con riferimento alla definizione di corruzione. La Commissione ha ora rilevato che la Spagna, in aggiunta ad altre carenze già riscontrate in precedenza, non contempla in modo adeguato il reato di appropriazione indebita di fondi dell'UE e prevede una pena detentiva massima inferiore al livello richiesto dalla direttiva. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera complementare di costituzione in mora alla Spagna, che

dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Deferimento alla Corte di giustizia

La Commissione deferisce l'AUSTRIA alla Corte di giustizia per la non corretta applicazione del mandato d'arresto europeo
Oggi la Commissione ha deciso di deferire l'**Austria** (INFR(2020)2307) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (2002/584/GAI). Il mandato d'arresto europeo (MAE) prevede procedure giudiziarie transfrontaliere di consegna semplificate: se un'autorità giudiziaria di uno Stato membro emette un mandato nazionale di arresto e di detenzione nei confronti di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato grave, può emettere anche un mandato di arresto europeo valido in tutto il territorio dell'UE. Nel dicembre 2020 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria per il non corretto e incompleto recepimento di alcune disposizioni della decisione quadro nel diritto nazionale. Il rinvio alla Corte riguarda due disposizioni relative ai motivi facoltativi di rifiuto dell'esecuzione di un MAE. Il diritto austriaco rende obbligatori tali motivi di rifiuto facoltativi nel caso in cui la persona ricercata sia un cittadino austriaco. Ciò significa che le autorità giudiziarie austriache non possono eseguire MAE nei confronti di cittadini austriaci. Estende inoltre i motivi di non esecuzione oltre quanto consentito dalla decisione quadro, pregiudicando la corretta applicazione del sistema del mandato d'arresto europeo. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità siano stati insufficienti e deferisce pertanto l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

6. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Cristiana Marchitelli – Tel. +32 2 298 94 07;

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alle norme dell'UE sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dei prodotti
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Italia** (INFR(2026)2261) per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica dei prodotti. Le autorità nazionali sono responsabili della vigilanza dei loro mercati e devono garantire che siano messi a disposizione solo i prodotti che soddisfano tutti i requisiti pertinenti. Ciò implica verificare che i prodotti siano conformi alle norme minime di prestazione energetica previste dalle specifiche di progettazione ecocompatibile e rechino l'etichetta energetica corretta, in modo che i consumatori dispongano delle informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto informate. La Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto pienamente agli obblighi ad essa incombenti in virtù del regolamento sulla vigilanza del mercato (regolamento (UE) 2019/1020) intesi a garantire un'effettiva vigilanza del mercato per quanto riguarda le norme dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica dei prodotti. In particolare, attualmente in alcune province o regioni italiane non sembra essere garantita attivamente un'effettiva vigilanza del mercato, il che aumenta il rischio che siano messi a disposizione sul mercato prodotti non conformi, con un potenziale impatto negativo sulle bollette energetiche dei cittadini e in termini di concorrenza sleale tra gli operatori economici. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione esorta la FRANCIA, il LUSSEMBURGO e l'AUSTRIA a completare il recepimento delle norme dell'UE che migliorano l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Francia** (INFR(2025)0141), **Lussemburgo** (INFR(2025)0154) e **Austria** (INFR(2025)0113) per l'incompleto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1711 che riguarda il miglioramento dell'assetto

del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. La direttiva (UE) 2024/1711 modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 al fine di rafforzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Gli Stati membri dovevano notificare il recepimento della direttiva entro il 17 gennaio 2025, ad eccezione delle disposizioni sulla libera scelta del fornitore e sulla condivisione dell'energia, per le quali la scadenza è stata prorogata al 17 luglio 2026. Proposte nel contesto della precedente crisi dei prezzi dell'energia del 2022 e adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, le nuove norme sono intese a garantire che i consumatori in tutta Europa, comprese le famiglie e le imprese, possano beneficiare di costi dell'energia che riflettono più fedelmente i costi di produzione inferiori delle energie rinnovabili e di prezzi più prevedibili. Il quadro riveduto del mercato dell'energia elettrica migliora inoltre la protezione dei consumatori offrendo una gamma più ampia di opzioni contrattuali e maggiori garanzie contro l'interruzione della fornitura. Nel marzo 2025 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri per l'incompleto recepimento della direttiva. Dopo aver esaminato le risposte di Francia, Lussemburgo e Austria e le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che detti Stati membri non abbiano ancora recepito integralmente la direttiva. In Austria, ad esempio, le principali lacune nel recepimento riguardano le disposizioni sulla protezione contro le interruzioni della fornitura, in particolare per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. In Francia, tra le lacune nel recepimento figurano le definizioni nuove o rivedute relative ai clienti attivi, alla condivisione dell'energia, ai contratti a tempo determinato a prezzo fisso e alla povertà energetica. In Lussemburgo le lacune nel recepimento riguardano, tra l'altro, i contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, comprese la definizione e le relative norme di protezione dei consumatori, e la protezione dalle interruzioni della fornitura, in particolare per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati a tali Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie per procedere al recepimento della direttiva in modo completo e corretto. Trascorso questo periodo, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano applicate sanzioni pecuniarie.

7. Fiscalità

(Per ulteriori informazioni: Louise Bogey – Tel. +32 2 296 97 76; Thérèse Lerebours – Tel. +32 2 296 33 03)
(Per ulteriori informazioni in materia di dogane: Olof Gill – Tel. +32 2 296 59 66; Paula Clara Ritter-Moschütz – Tel. +32 2 296 40 83)

Lettere di costituzione in mora e lettera complementare di costituzione in mora

La Commissione invita il LUSSEMBURGO a porre fine al trattamento fiscale discriminatorio dei redditi da interessi sui titoli di Stato dell'UE e del SEE
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al **Lussemburgo** (INFR(2026)2174) per il mancato allineamento della sua legislazione sul trattamento fiscale degli interessi su taluni titoli di Stato al dettaglio (*Defence Bond*) alla legislazione sulla libera circolazione dei capitali garantita dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'accordo SEE. Alla fine del 2025 il Lussemburgo ha introdotto un'esenzione fiscale specifica per gli interessi maturati dai residenti fiscali lussemburghesi su determinati titoli di Stato ammissibili. L'esenzione fiscale è soggetta a rigorosi criteri di ammissibilità che, considerati nel loro insieme, hanno l'effetto di circoscriverla ai redditi da interessi derivanti dai titoli di Stato emessi dallo stesso Lussemburgo nel febbraio 2026, noti come *Defence Bond*. Tale quadro giuridico crea un incentivo fiscale significativo per gli investitori residenti in Lussemburgo a convogliare i loro risparmi esclusivamente verso i *Defence Bond* emessi dallo stesso paese ed è suscettibile di ostacolare gli investimenti transfrontalieri in titoli di Stato comparabili emessi da altri Stati membri dell'UE o da Stati del SEE. La decisione rientra negli sforzi di applicazione della Commissione volti a rimuovere gli ostacoli nel mercato unico in 11 settori prioritari, come annunciato nella comunicazione "Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace" (COM(2026) 380 final, allegato II). La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora al Lussemburgo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita il BELGIO, la GERMANIA, la SPAGNA, l'ITALIA, l'AUSTRIA, la POLONIA, il PORTOGALLO e la ROMANIA ad allineare la loro legislazione in materia di tassazione dei fondi pensione e degli assicuratori vita alle norme dell'UE sulla libera

circolazione dei capitali
La Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Germania** (INFR(2026)4019), **Spagna** (INFR(2026)2172), **Italia** (INFR(2026)2176), **Austria** (INFR(2026)2177), **Polonia** (INFR(2026)2178), **Portogallo** (INFR(2026)4018) e **Romania** (INFR(2026)2175) per il mancato rispetto della libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE e articolo 40 dell'accordo SEE) a causa di una legislazione fiscale discriminatoria applicabile ai fondi pensione e alle compagnie di assicurazione sulla vita. Inoltre il **Belgio** (INFR(2020)4000) ha ricevuto una lettera complementare di costituzione in mora, che estende oltre che agli assicuratori vita, anche ai fondi pensione l'indagine iniziale della Commissione avviata nel 2020 per il mancato rispetto della libera circolazione dei capitali a causa di una legislazione fiscale discriminatoria. La legislazione degli Stati membri interessati prevede ostacoli fiscali discriminatori agli investimenti transfrontalieri da parte di fondi pensione e assicuratori vita stranieri, che sono fondamentali per il buon funzionamento dei mercati dei capitali nell'UE, per la competitività delle imprese europee in cui investono nel mercato unico e per la sostenibilità delle pensioni per i cittadini. Le norme nazionali di tali Stati membri esentano i fondi pensione o gli assicuratori vita nazionali dall'imposizione sul reddito percepito dai loro investimenti, tassando invece fondi pensione e assicuratori vita comparabili di altri Stati dell'UE o del SEE che generano redditi da investimento nel loro territorio. Inoltre tali norme nazionali non consentono ai fondi pensione o agli assicuratori vita stranieri di dedurre le riserve tecniche costituite per pagare passività future nei confronti dei clienti, mentre i fondi pensione e gli assicuratori vita nazionali possono dedurre tali riserve dal loro reddito imponibile. Le decisioni si inseriscono nell'ambito degli sforzi di esecuzione orizzontali della Commissione volti a eliminare gli ostacoli nel mercato unico in 11 settori prioritari, come annunciato nella comunicazione "Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace" (COM(2026) 380 final, allegato II), nella comunicazione sull'Unione del risparmio e degli investimenti (COM/2025/124 final) e nella comunicazione sulle pensioni (COM/2025/839 final). La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora a Germania, Spagna, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Romania e una lettera complementare di costituzione in mora al Belgio. Questi paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la FINLANDIA a utilizzare tutte le funzionalità del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione
Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Finlandia** (INFR(2026)2166) per il mancato rispetto degli obblighi relativi all'uso del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI). Gli Stati membri avrebbero dovuto introdurre il sistema CCI in due fasi (dove la fase 1 riguarda, tra l'altro, lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali mentre la fase 2 mira ad attuare tutte le altre funzionalità) entro il 1º luglio 2024 e il 2 giugno 2025, in linea con le disposizioni del codice doganale dell'Unione (CDU) (regolamento (UE) n. 952/2013) e del programma di lavoro del CDU (decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione). L'attuazione del CCI da parte di tutti gli Stati membri è fondamentale per le dogane dell'UE e per le imprese che operano in tutta l'UE, in quanto trasforma le 27 amministrazioni doganali nazionali frammentate in un'unica entità coesa, consentendo alle imprese autorizzate di presentare dichiarazioni doganali nel loro Stato membro d'origine, indipendentemente dal luogo in cui le merci attraversano fisicamente la frontiera dell'UE. Il sistema garantisce uno scambio elettronico continuo di informazioni tra gli uffici doganali interessati, riducendo l'onere amministrativo per le amministrazioni doganali degli Stati membri durante il trattamento della dichiarazione doganale di importazione. Inoltre il CCI apre il mercato e riduce la burocrazia e i costi per gli operatori economici, consentendo anche alle PMI di espandersi più facilmente. Omettendo di attuare interamente tutte le funzionalità del sistema CCI, gli Stati membri mettono a rischio tali obiettivi. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Finlandia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita la CECHIA e la SPAGNA a completare l'attuazione delle nuove norme sulla trasparenza fiscale e sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali per le cripto-attività (DAC8)

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Cechia** (INFR(2026)0032) e **Spagna** (INFR(2026)0060) per l'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2023/2226. Tale direttiva (DAC8) modifica la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (direttiva 2011/16/UE) per consentire la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni sugli investimenti nelle cripto-attività e migliorare gli scambi di informazioni tra le autorità fiscali in materia di conti finanziari. La piena e tempestiva attuazione delle norme della direttiva da parte di tutti gli Stati membri è fondamentale per sollecitare una maggiore trasparenza fiscale e combattere l'elusione e l'evasione fiscali in questo particolare settore dei redditi da investimento. L'intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa nell'UE per garantire l'efficacia dell'accertamento fiscale e della riscossione dei relativi redditi e plusvalenze. Nel gennaio 2026 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora agli Stati membri, esortandoli a recepire le direttive. La Spagna e la Cechia continuano a non attuare pienamente la direttiva DAC8. La Commissione ha pertanto deciso di inviare pareri motivati alla Cechia e alla Spagna, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, con una richiesta di sanzioni pecuniarie.

8. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – Tel. +32 2 295 75 01; Anni Juusola – Tel. +32 2 296 09 86)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione invita BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, FRANCIA, CROAZIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, AUSTRIA, POLONIA e ROMANIA ad applicare correttamente il sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea
La Commissione ha deciso di inviare lettere complementari di costituzione in mora a **Belgio**(INFR(2024)2019), **Danimarca** (INFR(2024)2086), **Germania**(INFR(2024)2021), **Francia** (INFR(2024)2020), **Croazia** (INFR(2024)2024), **Italia** (INFR(2024)2091), **Lussemburgo** (INFR(2024)2022), **Malta** (INFR(2024)2093), **Paesi Bassi**(INFR(2024)2023), **Austria** (INFR(2024)2085), **Polonia** (INFR(2024)2027) e **Romania** (INFR(2024)2095) per la non corretta applicazione di alcune disposizioni del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea del cielo unico europeo (SES). Il quadro normativo del cielo unico europeo (regolamento (CE) n. 549/2004, regolamento (CE) n. 550/2004 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/317) impone agli Stati membri di ripartire i costi comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali in modo proporzionale sulla base di una metodologia trasparente, anche per quanto riguarda i costi dei servizi di controllo di avvicinamento. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a stabilire e convalidare la base di calcolo delle tariffe conformemente al principio "chi utilizza paga" sancito dal regolamento sulla fornitura di servizi (regolamento (CE) n. 550/2004), in base al quale gli utenti dello spazio aereo devono pagare per i costi che generano e le tariffe devono riflettere il costo dei servizi e delle strutture messi a disposizione degli utenti. Inoltre gli Stati membri devono prevedere sistemi di incentivi nei loro piani di miglioramento delle prestazioni al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi prestazionali in fatto di capacità, nonché applicare i meccanismi di condivisione dei rischi. I piani di miglioramento delle prestazioni, comprese le basi di calcolo dei costi, le metodologie di ripartizione dei costi e i sistemi di incentivi, sono aggiornati periodicamente sulla base dei cosiddetti "periodi di riferimento". I problemi individuati riguardano il livello o la ripartizione inadeguati dei costi addebitati alle compagnie aeree e gli incentivi finanziari insufficienti per i prestatori di servizi di navigazione aerea. Oltre a incidere sulle entrate dei fornitori di servizi di navigazione aerea, l'attuazione non corretta delle norme dell'UE ha un impatto anche sul livello delle tariffe corrisposte dalle compagnie aeree in quanto clienti di tali fornitori di servizi. La Commissione aveva inizialmente inviato lettere di costituzione in mora a 5 Stati membri e in seguito a 17 altri in merito alle rimostranze individuate per il terzo periodo di riferimento ("RP3", 2020-2024). Essa ritiene che 10 di tali Stati membri abbiano affrontato adeguatamente tali questioni per il quarto periodo di riferimento ("RP4", 2025-2029). Tuttavia Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Romania non hanno risposto pienamente ai rilievi della Commissione. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora ai 12 Stati membri elencati sopra, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di

emettere un parere motivato.

La Commissione invita la ROMANIA a ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa dell'UE in materia di sicurezza delle navi e degli impianti portuali
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Romania** (INFR(2026)2252) per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'UE che stabilisce requisiti di sicurezza per le navi commerciali, gli impianti portuali e i porti e che definisce procedure per le ispezioni di sicurezza marittima (regolamento (CE) n. 725/2004, direttiva 2005/65/CE, e regolamento (CE) 324/2008 della Commissione). Tali misure sono essenziali per rafforzare la sicurezza dei porti contro le minacce di atti illeciti intenzionali (come crimine organizzato e traffico illecito) e per la resilienza delle infrastrutture critiche dell'UE per quanto riguarda i rischi civili (non militari). La Romania non svolge tutti i compiti amministrativi e di controllo previsti da tale quadro giuridico. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Romania, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. Trascorso tale periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

La Commissione invita la CECHIA, l'ESTONIA, la CROAZIA, la LETTONIA, la LITUANIA, il PORTOGALLO, la ROMANIA, la SLOVENIA e la SLOVACCHIA ad adempiere gli obblighi a essi incombenti derivanti dalle norme dell'UE in materia di pedaggi e bolli per l'utilizzo delle infrastrutture stradali
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Estonia** (INFR(2026)2194) e di inviare un parere motivato alla **Lettonia** (INFR(2024)0166) per l'incompleto recepimento della revisione del 2022 della direttiva Eurobollo (direttiva (UE) 2022/362 che modifica la direttiva 1999/62/CE). La Commissione ha inoltre deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora a **Croazia** (INFR(2026)2185), **Lituania** (INFR(2026)2187), **Portogallo** (INFR(2026)2184), **Romania** (INFR(2026)2183), **Slovenia** (INFR(2026)2182) e **Slovacchia** (INFR(2026)2181) per il non corretto recepimento o la non corretta applicazione della stessa direttiva. La Commissione ha inoltre inviato una lettera complementare di costituzione in mora alla **Cechia** (INFR(2025)2169) per il non corretto recepimento della direttiva, a seguito di una lettera di costituzione in mora inviata in precedenza. La direttiva Eurobollo armonizza le norme sui diritti calcolati in base alla distanza (pedaggi) e sui diritti calcolati in base alla durata (bolli) per l'utilizzo delle infrastrutture stradali e sui costi esterni del trasporto su strada, in applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga". La direttiva riguarda tutti i veicoli dotati di 4 o più ruote. I problemi di non corretto recepimento riguardano un'ampia serie di obblighi della direttiva Eurobollo. Per esempio, comprendono l'applicazione di una metodologia comune per il calcolo dell'onere per l'infrastruttura per i veicoli pesanti; e l'obbligo di offrire bolli di circolazione per le autovetture la cui durata è proporzionata al periodo di utilizzo dell'infrastruttura, anche per un solo giorno; nonché l'obbligo di differenziare i pedaggi imposti ai veicoli pesanti in base alle emissioni di CO_2 dei veicoli, che crea un forte segnale di prezzo per gli operatori e che a sua volta contribuisce al graduale rinnovo del parco veicoli verso veicoli più puliti. Cechia, Estonia, Croazia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato. La Commissione procede pertanto all'invio di un parere motivato alla Lettonia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

Deferimenti alla Corte di giustizia

La Commissione ha deciso di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata attuazione delle prescrizioni per l'identificazione di singoli aeromobili nel campo dell'aviazione civile.
Oggi la Commissione ha deciso di deferire la **Grecia** (INFR(2024)2237) alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata attuazione delle tecnologie di identificazione degli aeromobili previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione che disciplina i servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea. L'identificazione di un aeromobile aiuta i controllori del traffico aereo a tracciare e distinguere con precisione gli aeromobili. I moderni radar non solo determinano la posizione di un aeromobile, ma forniscono anche dati su altitudine, velocità e intenzioni di volo, migliorando in tal modo i servizi di sorveglianza e l'efficienza del controllo del traffico aereo. In ultima analisi ciò contribuisce a migliorare ulteriormente la sicurezza del traffico aereo. La diffusione di tali sistemi

rafforzerebbe inoltre l'interoperabilità della Grecia con gli Stati membri dell'UE che già utilizzano tali sistemi e aumenterebbe la capacità dello spazio aereo. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Grecia nel dicembre 2024 e un parere motivato nel dicembre 2025. La Grecia ha risposto al parere motivato della Commissione e ha riferito in merito ai progressi compiuti. Pur riconoscendo i progressi compiuti dalle autorità greche, la Commissione ritiene che gli sforzi siano stati insufficienti per rispettare gli obblighi stabiliti nel regolamento e ha pertanto deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.

9. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Siobhan McGarry - Tel. +32 2 296 47 98; Saul Louis Goulding – Tel. +32 229-64735)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita la SPAGNA a recepire interamente la quinta direttiva sui requisiti patrimoniali e a completare l'attuazione di altre misure introdotte dal regolamento MICA
Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** (INFR(2026)2153) per l'incompleto recepimento delle modifiche della quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE) introdotte dal regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (regolamento (UE) 2023/1114 o regolamento MiCA). Il termine entro il quale gli Stati membri erano tenuti a recepire la modifica della direttiva nella legislazione nazionale era il 30 dicembre 2024. La modifica aggiunge all'elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento l'emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica, l'emissione di token collegati ad attività e i servizi per le cripto-attività. Inoltre la Spagna non ha ancora notificato alla Commissione le misure di attuazione per conformarsi a vari articoli del regolamento MiCA. Il termine per la notifica di tali misure da parte degli Stati membri era fissato al 30 giugno 2025. Il regolamento MICA riguarda le cripto-attività e i servizi e le attività correlati che non sono contemplati da altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari. Questo quadro specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività sostiene l'innovazione e garantisce il trattamento proporzionato degli emittenti di cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività al fine di espandere la loro attività a livello transfrontaliero, mantenendo nel contempo la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria a vantaggio dei cittadini dell'UE. La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora alla Spagna, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

La Commissione invita il PORTOGALLO a recepire le modifiche della quinta direttiva sui requisiti patrimoniali e della direttiva sugli informatori introdotte con il regolamento MiCA
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al **Portogallo** (INFR(2025)2039) per il mancato recepimento delle modifiche della quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE) e della direttiva sugli informatori (direttiva (UE) 2019/1937) introdotte con il regolamento MiCA (regolamento (UE) 2023/1114). La quinta direttiva sui requisiti patrimoniali stabilisce requisiti prudenziali per gli enti creditizi, in particolare sulla governance, la vigilanza, l'adeguatezza patrimoniale e la gestione del rischio. La direttiva sugli informatori stabilisce norme e procedure per proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE in settori strategici chiave in un contesto lavorativo. Il Portogallo ha omesso di notificare il recepimento delle modifiche entro il termine del 30 dicembre 2024. Pertanto, a seguito della lettera di costituzione in mora del maggio 2025, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato nei confronti del Portogallo, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'ESTONIA, la SPAGNA e la FRANCIA a recepire pienamente la direttiva omnibus sul punto di accesso unico europeo (ESAP) per garantire l'accesso degli investitori alle informazioni societarie pubbliche
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Estonia** (INFR(2026)0165), **Spagna** (INFR(2026)0171) e **Francia** (INFR(2026)0176) per l'incompleto recepimento della direttiva omnibus sul punto di accesso unico europeo (ESAP) (direttiva (UE) 2023/2864) in relazione alle modifiche

introdotte in 15 direttive, che prevedono che le informazioni siano inviate all'ESAP in un formato specifico e corredate dei metadati. Il termine per il recepimento di tali modifiche era il 10 gennaio 2026. La direttiva omnibus ESAP fa parte del più ampio pacchetto legislativo ESAP volto a fornire agli investitori e alle parti interessate un meccanismo centralizzato che offra informazioni pubbliche facilmente accessibili, comparabili e utilizzabili. Ciò migliora la visibilità delle imprese per gli investitori, aumentando potenzialmente le fonti di finanziamento, a vantaggio delle piccole imprese nei mercati dei capitali di piccole dimensioni, che possono attirare maggiore attenzione da parte degli investitori sia dell'UE che internazionali. Il pacchetto legislativo prevede tre fasi per lo sviluppo dell'ESAP, la creazione della piattaforma ESAP e l'aggiunta graduale di maggiori informazioni, contribuendo all'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Dovrebbe agevolare il finanziamento delle imprese dell'UE, stimolando in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE. L'ESAP si articola in tre fasi di attuazione. Per la prima fase, gli Stati membri dovevano recepire le modifiche introdotte nella direttiva sulla trasparenza entro il 10 luglio 2025. Per le fasi due e tre, che riguardano le 15 direttive, il termine era il 10 gennaio 2026 La prima fase è iniziata nel luglio 2026, quando le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla trasparenza, del regolamento sul prospetto e del regolamento sulle vendite allo scoperto hanno cominciato a trasmettere le loro informazioni all'ESAP. Nelle fasi successive, all'ESAP saranno aggiunte ulteriori informazioni pubbliche, per un totale di circa 200 serie di dati da 50 atti giuridici. Nel marzo 2026 la Commissione ha emesso lettere di costituzione in mora per gli Stati membri interessati per non aver recepito completamente la direttiva nel diritto nazionale. A seguito di una valutazione delle spiegazioni fornite da Estonia, Spagna e Francia, la Commissione ha concluso che tali Stati membri devono ancora garantirne il completo recepimento. La Commissione procede pertanto all'invio di pareri motivati a Estonia, Spagna e Francia, che dispongono ora di 2 mesi per completare il recepimento e notificare alla Commissione le relative misure. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Le 15 direttive sono le seguenti: direttiva 2002/87/CE, direttiva 2004/25/CE, direttiva 2006/43/CE, direttiva 2007/36/CE, direttiva 2009/65/CE, direttiva 2009/138/CE, direttiva 2011/61/UE, direttiva 2013/34/UE, direttiva 2013/36/UE, direttiva 2014/59/UE, direttiva 2014/65/UE, direttiva (UE) 2016/97, direttiva (UE) 2016/2341, direttiva (UE) 2019/2034 e direttiva (UE) 2019/2162.

La Commissione invita la SPAGNA, la FRANCIA e la ROMANIA a recepire pienamente la direttiva modificata relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Spagna** (INFR(2025)0320), **Francia** (INFR(2025)0327) e **Romania** (INFR(2025)0359) per l'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2024/790. Tale direttiva ha modificato la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE) per garantire la coerenza con il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (regolamento (UE) n. 600/2014 o MiFIR). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2024/790 nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 29 settembre 2025. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per la violazione di alcune nuove disposizioni del MiFIR relative ai sistemi consolidati di pubblicazione. I sistemi consolidati di pubblicazione sono flussi di dati centralizzati che riuniscono i prezzi e i volumi degli strumenti finanziari, come azioni e obbligazioni, da centinaia di sedi di negoziazione di tutti gli Stati membri in un unico flusso di informazioni, accessibile in egual misura a tutti. Fornendo informazioni quasi in tempo reale sulle condizioni di prezzo in tutte le sedi dell'UE, i sistemi consolidati di pubblicazione consentono agli utenti, quali investitori e intermediari, di prendere decisioni più informate. La piena attuazione della legislazione è fondamentale per garantire che il lancio dei sistemi consolidati di pubblicazione sia coronato da successo e il quadro del MiFIR sia applicato correttamente. A seguito delle lettere di costituzione in mora del marzo 2026, la Commissione procede ora a inviare pareri motivati a Spagna, Francia e Romania per la mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per completare il recepimento e notificare alla Commissione le misure adottate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

10. Lavoro e diritti sociali

(Per ulteriori informazioni: Louise Bogey – Tel. +32 2 296 97 76; Eirini Zarkadoula – Tel. +32 2 295 70 65)

Parere motivato e pareri motivati supplementari

La Commissione invita l'AUSTRIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di orario di lavoro

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Austria** (INFR(2025)4008) per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE). La direttiva consente agli Stati membri di derogare al diritto di un lavoratore a un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore se al lavoratore è concesso un periodo equivalente di riposo compensativo. La Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che tale riposo compensativo deve essere concesso immediatamente. Tuttavia, ai sensi della legislazione austriaca, quando un dipendente pubblico lavora più di 13 ore al giorno, il riposo compensativo può essere rinviato fino a un massimo di 14 giorni. La Commissione ritiene che ciò sia incompatibile con la direttiva, in quanto un rinvio fino a 14 giorni non tutela sufficientemente la salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre la normativa austriaca prevede che, se un lavoratore si ammala durante le ferie annuali retribuite, i primi 3 giorni di malattia non sono esclusi dalle ferie annuali, a meno che la malattia non duri più di 3 giorni. La Commissione ritiene che ciò sia contrario alla direttiva, in quanto i lavoratori hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite e i periodi durante i quali un lavoratore è effettivamente in congedo per malattia non devono essere imputati a tale periodo minimo di ferie annuali. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato nei confronti dell'Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita l'AUSTRIA e la FRANCIA a rispettare le norme dell'UE sul distacco dei lavoratori

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati supplementari ad **Austria** (INFR(2018)2225) e **Francia** (INFR(2018)2232) per il mancato allineamento di diverse disposizioni nazionali alla direttiva di applicazione relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 2014/67/UE). La Commissione ha individuato ulteriori questioni non trattate nei suoi pareri motivati del gennaio 2023 e ha chiesto chiarimenti su alcune questioni esistenti. Nel 2 025 ha inviato ulteriori lettere di costituzione in mora per affrontare tali questioni, che tuttavia rimangono irrisolte. La Commissione procede ora a inviare pareri motivati supplementari a entrambi gli Stati membri. La direttiva di applicazione mira a rafforzare l'applicazione delle norme dell'UE sul distacco dei lavoratori. Affronta le questioni delle frodi e dell'elusione delle norme, dell'accesso alle informazioni e della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE. Essa definisce i requisiti amministrativi e le misure di controllo che gli Stati membri possono imporre per controllare la conformità; difende i diritti dei lavoratori distaccati e li protegge da un trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro in caso di procedimenti legali o amministrativi; tutela i diritti dei lavoratori distaccati in situazioni di subappalto; garantisce l'effettiva applicazione e la riscossione delle ammende negli Stati membri; e obbliga gli Stati membri a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'Austria e la Francia dispongono ora di 2 mesi per adottare le misure necessarie a rendere la loro legislazione conforme al diritto dell'UE, Trascorso tale periodo la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

11. Lotta antifrode

(Per ulteriori informazioni: Balazs Ujvari - Tel. +32 229-54578; Isabel Otero Banderas - Tel. +32 229-66925)

Lettera di costituzione in mora

La Commissione invita l'ESTONIA e la SVEZIA ad allineare la propria legislazione nazionale al regolamento OLAF

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a **Estonia** (INFR(2026)2186) e **Svezia** (INFR(2026)2190) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (UE, Euratom) n. 883/2013). Il regolamento disciplina l'attività dell'OLAF nello svolgimento delle indagini a tutela del bilancio dell'Unione europea. Nel 2020 il regolamento OLAF è stato modificato per introdurre disposizioni specifiche volte a chiarire l'obbligo degli Stati membri di assistere l'OLAF trasmettendo dietro richiesta le informazioni sui conti bancari e i registri delle operazioni bancarie. L'accesso a tali informazioni è fondamentale per aiutare l'OLAF a proteggere i cittadini e le imprese dell'UE dall'impatto delle frodi. In entrambi i paesi non è ancora possibile accedere ai dati sui conti bancari

per indagini amministrative come quelle condotte dall'OLAF, nonostante la modifica legislativa introdotta più di 5 anni fa. Lettere di costituzione in mora relative alla stessa problematica sono state inviate all'Irlanda il 4 giugno 2026 e a Cipro l'8 luglio 2026. La Commissione procede pertanto all'invio di lettere di costituzione in mora all'Estonia e alla Svezia, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. Trascorso questo periodo, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

INF/26/2269

Contatti per la stampa:

Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)

Informazioni al pubblico: contattare Europe Direct telefonicamente allo 00 800 67 89 10 11 o per e-mail